

## **Commissione per i principi contabili**

### **OSSERVAZIONI SUL PRINCIPIO CONTABILE OIC 2 "PATRIMONI DESTINATI DA UNO SPECIFICO AFFARE"**

#### **Premessa – Considerazioni Generali**

Le osservazioni che seguono vengono esposte con riferimento ai paragrafi nei quali è articolato il documento OIC 2 e riguardano non soltanto i tre specifici quesiti contenuti nella "lettera di accompagnamento" ai quali si chiede risposta, bensì l'intero contenuto del documento.

La disciplina dei patrimoni e dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare contenuta negli artt. 2447 bis-2447 decies del Codice Civile è completamente nuova e presenta vari aspetti ancora poco chiari, che la dottrina dovrà approfondire.

Tuttavia da essa possono essere desunti fin d'ora alcuni principi generali, che devono essere osservati al fine di delineare correttamente i profili contabili dell'istituto:

- a) i beni che la società "gemmane" destina allo svolgimento di uno specifico affare, e che perciò fanno parte del "patrimonio destinato", vengono sottratti alla responsabilità patrimoniale generale prevista dall'art. 2740 del Codice Civile perché su di essi potranno far valere pretese creditorie solo i creditori "particolari" titolari di crediti aventi causa nello svolgimento dello specifico affare, mentre i creditori generali della società non potranno avanzare alcuna pretesa. In ciò consiste l'effetto giuridico della istituzione del patrimonio destinato
- b) il patrimonio destinato non è fornito di una distinta soggettività giuridica rispetto alla società gemmane; i beni ad esso inizialmente destinati e quelli che vi entrano a seguito dello svolgimento dell'affare fanno parte costantemente del patrimonio generale della società, così come dei debiti resta sempre titolare la società
- c) tranne le due specifiche ipotesi di responsabilità anche del patrimonio "residuo" della società, previste dall'art. 2447-quinquies, comma 3, del Codice Civile (responsabilità illimitata per obbligazioni derivanti da fatti illeciti e responsabilità che la società decide di assumersi con la "delibera di destinazione"), il patrimonio residuo non risponde delle obbligazioni assunte dal patrimonio destinato (analogamente, il patrimonio destinato non risponde delle obbligazioni assunte dalla società nella gestione del suo patrimonio residuo).

Pertanto, in ipotesi di perdite nella gestione dello specifico affare che portino all'azzeramento del patrimonio destinato, o anche ad un deficit patrimoniale per il

prevalere delle passività sulle attività, il patrimonio "residuo" non risponde di tali perdite e non può essere intaccato da esse

- d) gli "apporti di terzi" al patrimonio destinato (quando vi sono) non fanno del terzo un socio della società, che abbia diritto al dividendo ed alla quota di riparto del capitale netto di liquidazione; il terzo apportante ha diritto solo ad una quota di partecipazione agli utili dell'affare (se vi sono) e sopporta una quota delle perdite del medesimo (l'art. 2447-ter, comma 1, lett. d, parla di "partecipazione ai risultati dell'affare" i quali possono anche essere negativi). Il terzo, dunque, è e resta costantemente un creditore della società, al quale nella normalità dei casi (e salva pattuizione contraria) alla conclusione dell'affare occorre restituire il bene apportato. La sua posizione è analoga a quella dell'associato in partecipazione, anche se a fronte dell'apporto vengano emessi strumenti finanziari di partecipazione all'affare (i quali, come la dottrina ha chiarito, sono cosa diversa dalle azioni)

## **1 - Scritture contabili del patrimonio destinato**

Il libro degli inventari deve contenere l'inventario iniziale del patrimonio destinato, ai sensi dell'art. 2217, comma 1, Cod. Civ. In particolare va precisato che i beni, crediti e debiti "assegnati" dalla società al patrimonio destinato devono essere iscritti nell'inventario iniziale ai medesimi valori contabili che avevano nel bilancio della società gemmante, mentre gli eventuali beni apportati da terzi devono essere iscritti a valori di mercato (in base al principio generale sulla stima dei conferimenti di beni e di crediti desumibile dall'art. 2343 Cod. Civ.)

## **2 - Rendiconto dello "specifico affare"**

Qualora vi siano apporti di terzi, ed ai soli fini della corretta valutazione del risultato economico dello "specifico affare", così come i valori dei beni apportati da terzi dovranno essere valori di mercato è corretto che anche i valori dei beni che la società ha "impresso" nel patrimonio destinato siano valori di mercato.

In caso contrario si avrebbe un indebito arricchimento del terzo apportante, perchè l'utile dell'affare risulterebbe superiore a quello effettivo (e la perdita inferiore).

Occorre, dunque, che il documento venga integrato con la previsione di questa specifica ipotesi, la quale tuttavia (dato il richiamo alle disposizioni degli artt.2423 e seguenti Cod. Civ.) non può comportare l'iscrizione nello stato patrimoniale generale della società di valori correnti dei beni "destinati" in misura superiore ai valori contabili, in violazione delle disposizioni dell'art. 2426

Cod.Civ.. Pertanto dei maggiori valori correnti dei beni della società si potrà tener conto solo ed esclusivamente di fini della determinazione della quota di utile/perdita attribuibile al terzo apportante. Ciò comporta problemi di "raccordo" con la contabilità della società che devono essere adeguatamente approfonditi.

### **3 - Riflessi sul bilancio generale della società**

#### **A) Stato patrimoniale**

Poichè l'art. 2447 septies Cod. Civ. richiede l'indicazione distinta nello stato patrimoniale della società dei beni e rapporti compresi nei patrimoni destinati, ne discende che, anche in omaggio al principio di chiarezza del bilancio, tali beni ed i corrispondenti debiti devono essere analiticamente esposti nelle corrispondenti voci dello stato patrimoniale in modo che il lettore del bilancio possa immediatamente cogliere: l'importo complessivo della singola posta attiva o passiva e la parte di essa relativa ai patrimoni destinati.

Pertanto, delle varie modalità di esposizione indicate nel documento, si ritengono corrette le prime tre (utilizzo del "di cui", specifica sottovoce, utilizzo di colonna interna) ma non la quarta, che non consente di rilevare immediatamente i dati indicati.

Peraltro, la composizione del patrimonio destinato risulta già dallo stato patrimoniale dello specifico rendiconto, dalla lettura del quale potrà aversi una visione complessiva della sua struttura e composizione.

Poichè dei beni, crediti e debiti del patrimonio destinato (compresi i beni apportati da terzi partecipanti ai risultati dell'affare, senza obbligo di restituzione) resta sempre titolare la società, essi non possono che essere iscritti "sopra la riga" e non fra i conti d'ordine; anche perchè, ai sensi del documento n. 22 dei principi contabili, fra i conti d'ordine possono essere iscritti solo i beni di terzi, non i beni di proprietà della società, e non possono mai esservi iscritti i debiti della società.

#### **B) Conto Economico**

Per quanto riguarda l'iscrizione distinta, nel conto economico generale della società, delle voci relative ai patrimoni destinati, si ritiene che in mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso, essa non possa ritenersi obbligatoria.

Va poi considerato che, mentre il conto economico facente parte del rendiconto del patrimonio destinato espone un risultato dell'affare che è influenzato anche da costi e ricavi, utili e perdite conseguenti ai rapporti intergestori (acquisti e vendite di beni e servizi; proventi ed oneri finanziari conseguenti a finanziamenti attivi e passivi; addebiti al patrimonio destinato di quote di costi di personale, di oneri finanziari e di altri costi di sua pertinenza; ecc), i costi e ricavi che confluiscono nel conto economico generale devono essere depurati di tali partite analogamente a quanto

avviene in sede di redazione del bilancio consolidato. Pertanto, l'utile/perdita del rendiconto dello specifico affare nella normalità dei casi è diverso dall'importo che poi (indirettamente) confluisce nel conto economico generale. Si ritiene opportuno che il documento si diffonda su tali differenze e le illustri con qualche esempio.

#### **4 - Iscrizione in bilancio dell'apporto del terzo**

Se l'apporto del terzo consiste in una prestazione d'opera o di servizi a favore della società, sembra necessaria in ogni caso la garanzia prevista dall'art. 2462, comma 6, Cod. Civ. (polizza di assicurazione o fidejussione bancaria), al fine di garantirne l'effettività. In caso contrario il valore dell'apporto non potrebbe essere iscritto all'attivo dello stato patrimoniale della società per azioni.

#### **5 - Rapporti fra patrimoni destinati e patrimonio residuo della società**

La trattazione di questo argomento, di notevole importanza per le implicazioni contabili, è eccessivamente sintetica.

Essa dovrebbe essere integrata con una analitica esposizione delle principali categorie di rapporti intergestori e dei loro effetti patrimoniali e reddituali, soffermandosi in particolare sulla tecnica di eliminazione di costi e ricavi reciproci, crediti e debiti reciproci ed utili e perdite interni (eventualmente, con rinvio ai vari paragrafi del documento n. 17 dei principi contabili sul bilancio consolidato).

Si ritiene opportuno che vengano svolte, anche in nota o in appendice al documento, esemplificazioni numeriche.

#### **6 - Ipotesi in cui vi siano perdite che generino una deficit patrimoniale**

Nell'ipotesi in cui la società non abbia concesso ai creditori particolari del patrimonio destinato una garanzia, limitata o illimitata, per le obbligazioni assunte nella gestione di uno specifico affare, il patrimonio residuo non può essere in alcun modo intaccato dalle perdite dell'affare.

Se queste hanno azzerato il patrimonio destinato ed hanno generato un deficit patrimoniale, ciò significa che il valore delle passività del patrimonio destinato supera il valore delle attività sulle quali i creditori particolari possono "rivalersi" in caso di mancato pagamento dei loro crediti.

Sorge il problema di una adeguata rappresentazione contabile di questo fenomeno: nello stato patrimoniale generale della società non può figurare un patrimonio netto residuo ridotto del deficit del patrimonio separato, perchè ciò è giuridicamente scorretto ed in contrasto con le disposizioni dell'art. 2447 quinquies Cod. Civ.. Invece, nel rendiconto dello specifico affare l'importo delle

perdite e del deficit patrimoniale (anche in omaggio ai principi di verità e chiarezza del bilancio) dovrà risultare nella sua interezza.

Il problema deve essere risolto rispettando i principi generali di verità-correttezza e di chiarezza del bilancio. Si propongono qui di seguito due possibili soluzioni:

- a) nel conto economico generale della società si iscrive tra i componenti straordinari una posta rettificativa di importo pari al deficit patrimoniale del patrimonio destinato (che ha natura di sopravvenienza attiva) con una specifica denominazione. Es. "Rettifica di perdite di patrimoni destinati".

La contropartita patrimoniale consiste in una riduzione dei debiti iscritti nella classe D del Passivo, da effettuarsi preferibilmente con l'inserimento, dopo l'importo complessivo dei debiti, di una posta rettificativa che potrebbe avere la seguente denominazione: "Riduzione dei debiti dei patrimoni destinati incapienti". La correzione dell'importo dei debiti deve avvenire globalmente, non essendo possibile imputarla specificamente a questa o quella voce di debiti. Con questa rappresentazione, il patrimonio netto complessivo non viene ridotto del deficit patrimoniale del patrimonio destinato

- b) con una seconda soluzione, si procede extracontabilmente senza inserire una posta correttiva nel conto economico generale, a livello di perdita generale (voce 23 del conto economico) e di totale del patrimonio netto, nel seguente modo:

- nella voce 23 del conto economico, si inserisce una sottovoce per l'importo della perdita del patrimonio destinato incapiente
- nello stato patrimoniale, dopo l'importo complessivo del patrimonio netto (inciso dal deficit del patrimonio destinato), si espone una posta correttiva, di importo pari a tale deficit e dopo l'importo del patrimonio al netto del deficit.

In ambedue le ipotesi, nella nota integrativa generale occorre fornire una adeguata spiegazione della natura delle poste rettificative e delle ragioni per le quali sono state iscritte, precisando che il patrimonio residuo della società non risponde delle perdite che superano l'importo del patrimonio destinato.

Si osserva, infine, che le perdite che possono generare un deficit patrimoniale sono inferiori alle perdite complessive risultanti dallo svolgimento dell'affare, perchè sono già al netto della quota posta a carico dei terzi che abbiano effettuato apporti.

Poichè si tratta di argomento che assume notevole importanza ai fini della tutela dell'integrità patrimoniale della società e della tutela sia dei creditori particolari del patrimonio destinato che dei creditori generali del patrimonio residuo, si ritiene necessario che venga richiesto alla Commissione Vietti, in vista dell'emanazione del futuro decreto correttivo, l'introduzione di una specifica disciplina legislativa di questa ipotesi.

## **7 - Onere per imposte sul reddito (IRES)**

Nell'attuale ordinamento delle imposte sui redditi, in base al nuovo T.U.I.R., il patrimonio destinato non ha una distinta soggettività ai fini tributari.

Pertanto l'utile o la perdita risultanti dallo specifico affare, al netto della quota di pertinenza dei terzi apportanti, ai fini tributari confluiscono nel risultato economico generale della società.

Non sembra corretto che l'IRES non venga considerata fra i costi di gestione dell'affare. In ipotesi di utile del patrimonio destinato, l'IRES su tale utile, corrisposto dalla società, andrebbe ad incidere, riducendolo, sul patrimonio residuo e ciò avvantaggerebbe indebitamente i terzi apportanti.

Per converso, in ipotesi di perdita, che riduce il reddito imponibile generale della società, occorre che venga riconosciuto al patrimonio destinato un "indennizzo compensativo", analogamente a quanto previsto, nella disciplina del "consolidato fiscale", dall'art. 118, comma 4 del T.U.I.R.

## **8 - Finanziamento destinato ad uno specifico affare**

Non si hanno osservazioni da formulare.

Pertanto si condivide il contenuto della parte seconda del documento